

STATUTO

1. E' costituita l'Associazione delle Docenti Universitarie (A.d.D.U.), con sede a Bologna presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, via Belle Arti 41. L'Associazione e' disciplinata dalle norme di cui agli artt.36 ss. del Codice Civile e dal presente Statuto.
2. L'Associazione si propone di promuovere ed intensificare i rapporti tra docenti appartenenti a Facoltà diverse; di favorire lo scambio di idee e la collaborazione sia nell'ambito della ricerca, sia in quello della didattica; di sostenere il raggiungimento dei giusti obbiettivi da parte di coloro che diano prova di serietà, di produttività scientifica e di impegno didattico; di affrontare, man mano che si presentano, i problemi relativi alla struttura universitaria.
3. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione si propone:
 - a. di realizzare incontri periodici dedicati all'informazione reciproca sulle attività scientifiche;
 - b. di promuovere indagini, rilevazioni e ricerche sulle ragioni storiche e sociali che ancora oggi condizionano l'attività e la presenza della donna nell'Università;
 - c. di individuare soluzioni e strumenti idonei a rimuovere eventuali ostacoli o condizionamenti che si frappongono al soddisfacimento delle legittime aspirazioni;
 - d. di collaborare con istituzioni pubbliche e private nazionali, comunitarie ed internazionali con fini analoghi.
4. L'Associazione è aperta alle docenti universitarie di I e II fascia, alle assistenti, alle incaricate e alle ricercatrici di tutte le Facoltà dell'Ateneo di Bologna, anche se in quiescenza dell'attività lavorativa. Possono far parte dell'Associazione le titolari di incarichi di docenza e di ricerca all'Università di Bologna per il periodo di durata del loro rapporto. Nel rispetto di tutte le idee, l'Associazione si dichiara apartitica ed estranea ad interessi di tipo sindacale o corporativo. L'Associazione non ha fini di lucro.
5. Le aderenti si distinguono in socie fondatrici e socie ordinarie. Sono socie fondatrici le firmatarie dell'atto costitutivo e tutte coloro che hanno aderito entro la data del 10 febbraio 1992. Possono chiedere di far parte dell'Associazione in qualità di socie ordinarie tutte le componenti di cui all'art.4 che approvino i fini del presente statuto.
6. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea delle Socie, la Presidente, la Tesoriera, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico.
7. L'Assemblea si compone di tutte le socie; viene convocata dalla Presidente una volta all'anno in via ordinaria; in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo delle socie in regola con il pagamento delle quote sociali. In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice della metà più uno dei voti espressi e con la presenza almeno della metà delle socie. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quale che sia il numero delle intervenute, con le medesime modalità di maggioranza. E' ammesso il voto per delega; ciascuna socia potrà rappresentare solo un'altra socia, con delega scritta.
8. L'Assemblea delibera annualmente sul programma di attività e sui bilanci preventivi e consuntivi. L'Assemblea elegge biennialmente la Presidente, la Tesoriera e i membri del Consiglio Direttivo.
9. Il voto elettorale è espresso a scrutinio segreto dalle partecipanti all'Assemblea. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, si vota sui 2/3 del numero delle componenti. Per ogni carica, è eletta la candidata che ha riportato il maggior numero di voti. Le candidate che hanno riportato pari numero di voto sono collocate nella graduatoria delle elette secondo l'ordine di anzianità di servizio nell'Università. Le socie che ricoprono cariche sociali non sono rieleggibili per più di due volte consecutive ad una qualsiasi delle cariche sociali.
10. La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea delle Socie, il Consiglio Direttivo e coordina il Comitato Scientifico.
11. Il Consiglio Direttivo è composto di 15 Socie elette dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri una Segretaria che provvede a tutto ciò che concerne l'ordinaria amministrazione, secondo le direttive del Consiglio. Il Consiglio Direttivo sovrintende all'attività dell'Associazione e provvede a tutto quanto occorre per il perseguimento dei suoi fini, riferendone all'Assemblea. In via transitoria, per il

- primo biennio il Consiglio Direttivo è composto esclusivamente da Socie fondatrici.
12. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. La Tesoriera riscuote le quote annuali, amministra i fondi dell'Associazione e provvede al pagamento delle spese; prepara il bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone all'Assemblea; invita formalmente per iscritto le Socie morose negli ultimi due anni ad effettuare il pagamento entro un termine prefissato. Partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
 13. La quota annuale delle Socie è stabilita dal Consiglio Direttivo.
 14. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali b) da eventuali stanziamenti di enti pubblici, contributi, lasciti e donazioni c) dai proventi della vendita delle pubblicazioni scientifiche e delle attività sociali.
 15. Il Comitato Scientifico è composto da 12 Socie, più la Presidente dell'Associazione, che lo coordina. E' proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea; sta in carica due anni. Ha il compito di affiancare il Consiglio Direttivo nella promozione delle attività culturali. Il Comitato Scientifico può cooptare, in base alle esigenze del programma di ricerca, persone esterne all'Associazione.
 16. Le modifiche al presente Statuto saranno deliberate dall'Assemblea, presenti almeno tre quarti delle sue componenti.